

Bando di indizione per la partecipazione al **corso** teorico-pratico formativo di **aggiornamento** professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2025) ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n.0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni

- Art. 1** indizione del corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2025)
- Art. 2** obbligo di frequenza del corso di aggiornamento e modalità per il superamento dell'esame finale
- Art. 3** struttura e durata del corso di aggiornamento
- Art. 4** programma didattico e materie di insegnamento del corso di aggiornamento
- Art. 5** numero di partecipanti al corso di aggiornamento
- Art. 6** requisiti e criteri per la partecipazione al corso di aggiornamento
- Art. 7** domanda di partecipazione al corso di aggiornamento
- Art. 8** informativa sul trattamento dei dati personali
- Art. 9** istruttoria sulle domande di partecipazione al corso di aggiornamento
- Art. 10** quota di partecipazione al corso di aggiornamento
- Art. 11** luogo, sede, date ed ore di svolgimento del corso di aggiornamento
- Art. 12** esame finale del corso di aggiornamento

art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2025)

1. E' indetto con il presente bando, il corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di

Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2025), di seguito denominato “*corso di aggiornamento*”. Detto corso di aggiornamento è promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e commercio- Servizio turismo e commercio, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato “*Collegio Regionale*”, ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 recante “Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale” e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come “legge regionale”, ed in base agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del “Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori”, di seguito denominato “regolamento di esecuzione”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n.0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 2 obbligo di frequenza del corso di aggiornamento e modalità per il superamento dell’esame finale

1. L’esercizio, dell’attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, è subordinato all’iscrizione all’Albo professionale regionale istituito presso il Collegio Regionale, come stabilito dall’articolo 145 della legge regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 147 della legge regionale, ed in base agli articoli 7 ed 8 del regolamento di esecuzione, i Soccorritori, i Pattugliatori e i Coordinatori di stazione iscritti all’Albo professionale regionale sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal Collegio Regionale almeno ogni due anni, salvo particolari esigenze che ne impongano la realizzazione nel medesimo anno, superando il relativo esame finale, a pena di sospensione dall’iscrizione all’Albo professionale regionale in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, o mancato superamento dei relativi esami finali nei due anni successivi alla data di conseguimento dell’abilitazione tecnica, o alla data di superamento dell’esame finale dell’ultimo corso di aggiornamento frequentato, e a pena di decadenza dall’iscrizione all’Albo professionale regionale stesso in caso di ripetuta violazione dell’obbligo.
3. Ai fini del rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, è necessaria la frequenza della totalità delle ore complessive di durata del corso di aggiornamento (è prevista un’assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo), di cui al successivo articolo 3, ed il superamento dell’esame finale dinanzi alla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale e dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione, costituita e nominata con Deliberazione della Giunta regionale.
4. I candidati allievi ammessi al corso di aggiornamento sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d’insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo

medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere in qualsiasi momento, nei confronti dei candidati allievi, i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale del corso di aggiornamento stesso.

art. 3 struttura e durata del corso di aggiornamento

1. Il corso di aggiornamento si compone di due “moduli formativi” di una giornata, di otto ore ciascuna, e prevede lezioni d'insegnamento a carattere teorico-pratico oltre ad esercitazioni pratiche e simulazioni d'intervento sul campo, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie di insegnamento di cui al successivo articolo 4.
2. Al fine di favorire i candidati partecipanti - tenendo presente sia la disponibilità che la distribuzione territoriale degli stessi - il modulo formativo verrà svolto una prima volta e poi ripetuto una seconda, in luogo diverso, invertendo il programma didattico suddiviso nelle due giornate che lo compongono.
3. Per essere ammessi alla valutazione finale del corso di aggiornamento, i candidati allievi dovranno frequentare l'intero “modulo formativo”, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, con un'assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo.

art. 4 programma didattico e materie di insegnamento del corso di aggiornamento

1. Le materie di insegnamento, del programma didattico del corso di aggiornamento, sono le seguenti:
 - Presentazione del Corso e dei Partecipanti **(1 ora)**
 - Nozioni di Primo Soccorso **(10 ore)**
 - Eli-cooperazione **(2 ore)**
 - Tecniche di caricamento e trasporto **(2 ore – SOLO per SOCCORRITORI)**
 - Apparecchiature di ricerca dispersi **(RECCO-ARVA-ETC) (1 ora)**
 - Nozioni di Nivologia e Valanghe **(2 ore – SOLO per PATTUGLIATORI)**
 - Aspetti legali e Normativa **(2 ore – SOLO per COORDINATORI di STAZIONE)**

art. 5 numero di partecipanti al corso di aggiornamento

1. Il numero dei candidati allievi al corso di aggiornamento è fissato in quaranta partecipanti, suddivisi in base all'abilitazione tecnica in loro possesso, relativamente alla “figura professionale” (Soccorritore; Pattugliatore; Coordinatore di stazione).
2. Con l'obiettivo di mantenere alti gli standard di insegnamento del percorso formativo del corso di aggiornamento, i candidati allievi verranno suddivisi in più “squadre di lavoro”.

art. 6 requisiti e criteri per la partecipazione al corso di aggiornamento

1. Il corso di aggiornamento è rivolto ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore e/o di Pattugliatore e/o di Coordinatore di stazione, di cui all'articolo 147 della legge regionale, che costituisce requisito per la partecipazione, e che altresì - avendone il titolo - intendono renderlo valido per l'esercizio della professione.
2. Sono ammessi a partecipare al corso di aggiornamento anche i soggetti abilitati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, ma non regolarmente iscritti all'Albo professionale regionale, fermo restando che - per quanto precisato al precedente articolo 2, comma 2 - in caso di un numero di domande superiore al numero dei posti disponibili, sarà data preferenza ai richiedenti che risultino iscritti all'Albo professionale regionale, di cui all'articolo 145 della legge regionale.
Coloro che non sono iscritti al Collegio ma vogliono validare con il Corso la Loro qualifica debbono essere in regola con il pagamento della quota annuale oltre a quella dei due anni precedenti qualora non iscritti.
3. Il possesso dell'abilitazione tecnica delle singole "figure professionali", di cui al precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato da parte dei titolari che presentano la domanda di partecipazione al corso di aggiornamento con una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione), compilata e sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il modello fornito con il fac-simile per la domanda, di cui all' "ALLEGATO A", così come precisato al successivo articolo 7.

art. 7 domanda di partecipazione al corso di aggiornamento

1. La domanda di partecipazione al corso di aggiornamento deve essere redatta **in carta semplice e sottoscritta, compilando in ogni parte pertinente il fac-simile dell' "ALLEGATO A" al presente bando**, di cui fa parte integrante, che include la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione), ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dell'abilitazione tecnica che costituisce il requisito di ammissione al corso di aggiornamento previsto al precedente articolo 6, comma 1.
Alla domanda di partecipazione al corso di aggiornamento va allegata **una fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità** (ad esempio: carta d'identità, passaporto, ecc.).
2. La domanda di partecipazione al corso di aggiornamento, completa della documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà

pervenire a mezzo **PEC posta elettronica certificata** all'indirizzo collegio@pec.cresp.fvg.it, entro e non oltre la data che sarà indicata al momento della pubblicazione sul sito e calcolata in 15 giorni dalla pubblicazione dalla data di pubblicazione del presente bando di indizione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale del CRESP.

Detto termine ultimo, ove cada in giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Successivamente alla data di scadenza del termine ultimo, tutte le domande di partecipazione al corso di aggiornamento pervenute a mezzo PEC all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale, verranno inoltrate a cura del medesimo Collegio Regionale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo.

3. La data di ricevimento della domanda di partecipazione al corso di aggiornamento - è comprovata dai dati generali di posta PEC registrati o da apposita dichiarazione del Collegio Regionale.
4. Nella domanda di partecipazione al corso di aggiornamento, i candidati allievi devono dichiarare - se diverso dalla residenza - il recapito che desiderano sia utilizzato per ogni necessaria comunicazione relativa al corso di aggiornamento stesso (con l'indirizzo completo, il numero di telefono di rete fissa e/o il "cellulare", e sempreché disponibile, l'indirizzo di posta elettronica), con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica e/o variazione, che intervenisse nel frattempo.
5. In relazione alle domande di partecipazione al corso di aggiornamento, ma anche ad ogni altra comunicazione prevista dal presente bando di indizione, il Collegio Regionale ricevente non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle stesse - o di comunicazioni successive - dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato allievo, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al corso di aggiornamento, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 6.. Gli uffici si riservano di procedere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del citato D.P.R. n.445/2000, a controlli (anche a campione), sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nelle domande di partecipazione al corso di aggiornamento.

Ferme restando le conseguenze penali (articolo 76 del D.P.R. n.445/2000), qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" (autocertificazioni) rese dal candidato allievo, egli decade - ex articolo 75 del D.P.R. n.445/2000 - dall'ammissione al corso di aggiornamento, alla sua frequenza e dall'eventuale superamento dell'esame finale.

art. 8 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa, con riferimento al Decreto Legislativo n.196/2003 aggiornato al Decreto Legislativo n.101/2018, che in relazione alle informazioni di cui si

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si rimanda alla <<informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 >> adottata dal soggetto gestore, che si allega "ALLEGATO B" al presente bando.

art. 9 istruttoria sulle domande di partecipazione al corso di aggiornamento

1. L'istruttoria, sulle singole domande di partecipazione al corso di aggiornamento, verrà eseguita dal Collegio Regionale.
2. Le domande di partecipazione al corso di aggiornamento, spedite e pervenute oltre i termini di cui al precedente articolo 7, commi 2, sono considerate irricevibili.
3. Ai candidati allievi non ammessi al corso di aggiornamento per mancanza dei requisiti di partecipazione, irricevibilità della domanda o mancata regolarizzazione della stessa nei termini assegnati, ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo, il Collegio Regionale dà comunicazione dei motivi di esclusione al recapito indicato dal candidato allievo nella domanda di partecipazione al corso di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7, comma 5, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei.
4. Fatta eccezione per le generalità e la sottoscrizione, la cui mancanza rende nulla la domanda di partecipazione al corso di aggiornamento, l'incompletezza della domanda stessa e/o dei suoi allegati non determina l'esclusione dalla procedura, ma la medesima domanda va regolarizzata su richiesta del Collegio Regionale entro il termine da questo comunicato, mediante la produzione di dichiarazioni integrative debitamente sottoscritte e/o della documentazione mancante.

art. 10 quota di partecipazione al corso di aggiornamento

1. La quota di partecipazione al corso di aggiornamento, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 100,00 (cento/00).
2. Sono escluse le spese relative allo ski-pass, al vitto e all'alloggio, che restano pertanto a carico del candidato allievo.
3. I candidati allievi ammessi al corso di aggiornamento, dovranno provvedere entro **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso stesso, al versamento della relativa quota di partecipazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Intesa San Paolo Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice C I N : F

Codice A B I : 03069 - Codice C A B : 64781

Conto corrente bancario n. 463987

Codice IBAN : IT 29 F 03069 64781 100000000400

art. 11 luogo, sede, date ed ore di svolgimento del corso di aggiornamento

1. Il corso di aggiornamento si svolgerà in località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di una sede adeguatamente attrezzata.
2. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del corso di aggiornamento, saranno comunicati ai singoli candidati allievi ammessi al corso stesso, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai medesimi candidati allievi nelle domande di partecipazione al corso di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7, comma 5.

art. 12 esame finale del corso di aggiornamento

1. All'esame finale del corso di aggiornamento sono ammessi i candidati allievi che hanno partecipato regolarmente al corso - con la frequenza della totalità delle ore complessive di durata del medesimo (e con un'assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo) - ai sensi di quanto stabilito ai precedenti articoli 2, comma 3, e 3, comma 3.
2. L'esame finale del corso di aggiornamento è articolato in una prova scritta o in un colloquio orale, e in una prova pratica, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie di insegnamento teorico-pratico del corso di aggiornamento, di cui al precedente articolo 4, e si svolge dopo il completamento del corso stesso, dinnanzi alla Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Ai candidati allievi che avranno superato l'esame finale del corso di aggiornamento, verrà rilasciato un attestato di superamento dell'esame finale, atto a convalidare la qualifica precedentemente ottenuta.
4. Ai candidati allievi che non avranno superato l'esame finale del corso di aggiornamento, verrà comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci (vedasi articolo 8 del regolamento di esecuzione).

(“ALLEGATO A”)

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

**Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle
Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE**

**Oggetto: Domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di
aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione,
soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore,
Pattugliatore e Coordinatore di stazione (annualità 2025).**

Il/La sottoscritto/a

_____ (cognome e nome)

nato/a _____ Prov. (_____)
(luogo o località di nascita) (sigla)

il _____
(gg - mm - aa)

e residente a _____ Prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in

(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

CHIEDE

di partecipare al corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, per l'annualità 2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione),

DICHIARA

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. *(la dichiarazione va resa da tutti i richiedenti):* di aver conseguito in data _____
l'abilitazione

(gg - mm - aa)

tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, per la figura professionale di *(segnare con una crocetta la parentesi di fianco corrispondente all'abilitazione tecnica di cui si è in possesso)*:

() Soccorritore () Pattugliatore () Coordinatore di stazione

2. *(eventuale):* di essere regolarmente iscritto all'Albo regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 145 della legge regionale 2/2002, al numero _____ ;

(indicare il numero di matricola)

(le dichiarazioni seguenti devono essere rese da tutti i candidati allievi)

3. di aver preso conoscenza delle disposizioni del “Bando di indizione” del corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale;
4. di aver preso conoscenza, in particolare, dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel “Bando di indizione” del corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali;
5. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di aggiornamento professionale:

SIG. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

C.A.P. _____

COMUNE/LOCALITÀ _____

PROV. _____

TELEFONO FISSO E/O CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail)

ALLEGA : Fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile da non autenticare)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP), rappresentata dal Presidente Renato Pujatti, Via Friuli n.12, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 335 6008560 e-mail: pujatti.renato@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Renato Pujatti, Via Friuli n.12, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 335 6008560 e-mail: pujatti.renato@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.
3. Il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP) è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali.
4. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura in oggetto.
5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.
8. I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679:
 - accesso ai dati personali;
 - rettifica o cancellazione degli stessi;
 - limitazione o opposizione al loro trattamento;
 - portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.